

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-933	del 29/12/2010
Oggetto	Approvazione dello schema di convenzione tra l'ARPA DI FERRARA, SEF -SOCIETA' ENIPOWER FERRARA SRL ED HERAMBIENTE SPA per la gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a CASSANA in Provincia di FERRARA – Via Franco – di proprietà SEF Srl ed HERAmbiente SpA.	
Proposta	n. PDTD-2010-963 del 29/12/2010	
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara	
Dirigente adottante	Coppi Simona	
Struttura proponente	Sezione Di Ferrara	
Dirigente proponente	Milan Claudia	
Responsabile del procedimento	Milan Claudia	

Questo giorno 29 (ventinove) dicembre 2010 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore del/della Sezione Di Ferrara, Dott. Coppi Simona, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra l'ARPA DI FERRARA, SEF -SOCIETA' ENIPOWER FERRARA SRL ED HERAMBIENTE SPA per la gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a CASSANA in Provincia di FERRARA – Via Franco – di proprietà SEF Srl ed HERAmbiente SpA.

RICHIAMATA:

- la L.R. 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, mediante parere n. 7851 del 3/09/2002, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione, da parte della Società Enipower Ferrara S.r.l. (di seguito SEF S.r.l.), di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 800MW da realizzarsi nel Comune di Ferrara, presso il Polo Chimico, di seguito "Centrale";
- che il Ministero delle Attività Produttive, con decreto n. 015/2002 del 06/12/2002, ha autorizzato SEF Srl alla costruzione e all'esercizio della suddetta Centrale;
- che il predetto decreto prevede che *"L' esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all'adeguamento dell'attuale rete di rilevamento installata intorno all'impianto"*;
- che sulla base di quanto disposto dal suddetto Decreto ed a seguito di una serie di incontri e di comunicazioni fra SEF Srl, Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e ARPA - Sezione provinciale di Ferrara - nell'anno 2006 è stata definita l'installazione di una nuova centralina nel Comune di Ferrara, in località Cassana (FE), Via Franco, di seguito "Centralina", e ne sono stati dettagliati il microposizionamento e gli inquinanti da misurare;
- che la Società SEF Srl è tenuta ad assicurare il mantenimento in piena efficienza della Centralina e dovrà rendere disponibili i dati all' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

RILEVATO:

- che la Provincia di Ferrara con atto P.G. 21823 del 11/03/2008 ha rilasciato ad HERAmbiente S.p.A., con sede legale a Bologna, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto

IPPC di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi in Comune di Ferrara (FE) in località Cassana, autorizzazione che prevede, tra l'altro, che HERAmbiente SpA effettui dei ripetuti monitoraggi ambientali in località Cassana, atti a verificare i possibili impatti sull'ambiente circostante dovuti all'entrata in funzione del termovalorizzatore stesso;

- che in località Cassana in Via Franco è già funzionante, come sopra esposto, una stazione di misura, gestita attualmente da SEF S.r.l., per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico conseguente al funzionamento della propria Centrale di cogenerazione presso il Polo chimico di Ferrara;
- che SEF ed HERAmbiente si sono accordate per condividere la gestione della stessa stazione di misura tramite un contratto di locazione stipulato in data 08/09/2010, registrato il 15/09/2010 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, al n. 848 – Serie 3;

DATO ATTO:

- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA), comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, la cui gestione, per il quadriennio 2009 – 2012, è stata affidata ad ARPA Emilia-Romagna tramite sottoscrizione di apposita convenzione tra ARPA EMILIA-ROMAGNA, RER e PROVINCE DELLA RER, approvata con D.G.R. n. 1614 del 26/10/2009, tenuto conto che ARPA annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95 e s.m.i) e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la gestione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
- che la convenzione di cui sopra riguarda, oltre alle stazioni di misura della qualità dell'aria delle province dell'Emilia-Romagna, anche le stazioni industriali presenti nelle province di Ferrara, Ravenna e Piacenza, con lo scopo di assicurare una gestione omogenea ed unitaria della rete per ottenere informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e risanamento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO:

- che le Società SEF S.r.l. ed HERAmbiente S.p.A., in seguito a ripetuti incontri formalizzati, rispettivamente, con nota RIF. N. FE/DIR/Prot 42/10 del 18/03/2010 e con nota Prot. Gen. N. 16576 del 21/10/2010 in allegato sub A) e sub B), hanno chiesto la disponibilità all'Arpa - Sezione Provinciale di Ferrara – ad effettuare la gestione della loro Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria installata a CASSANA (FE), VIA FRANCO;

ATTESO:

- che in base a quanto specificato nella suddetta convenzione ARPA – RER – PROVINCE DELLA RER, l'art. 3, comma 4, stabilisce che è facoltà di ARPA stipulare appositi accordi con i soggetti proprietari pubblici e/o privati di stazioni di misura riferite a reti locali con oneri di funzionamento a carico degli stessi e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la richiesta avanzata congiuntamente da SEF S.r.l. ed HERAmbiente ad oggetto la gestione, da parte dell'Arpa di Ferrara, della loro centralina di rilevamento della qualità dell'aria ubicata a Cassana (FE), Via Franco, a servizio dei monitoraggi ambientali conseguenti alla messa in funzione della Centrale Turbogas di proprietà SEF e dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà HERAmbiente SpA;
- che la Sezione Provinciale dell'ARPA di Ferrara, attraverso riunioni e scambi di corrispondenza elettronica fra le parti, depositata agli atti di sezione, ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di quanto richiestole ed ha inviato la propria offerta tecnico-economica relativa alle attività da svolgersi, depositata agli atti di sezione, unitamente a tutte le specifiche tecniche per l'adeguamento della centralina SEF/HERAmbiente ai criteri di qualità vigenti in Arpa per la rete regionale di qualità dell'aria (RRQA), certificata UNI EN ISO 9001:2000 e, pertanto, anche la stazione di misura in oggetto non può che essere gestita con il medesimo sistema qualità;
- che le Società Herambiente SpA e SEF Srl hanno valutato tale offerta idonea sotto il profilo tecnico-scientifico, nonché congrua sotto il profilo economico;
- che fra le parti Arpa Ferrara – SEF - HERAmbiente è stato predisposto uno schema di convenzione, in allegato sub C), destinato a regolare il rapporto di collaborazione reciproca tra i tre soggetti contraenti;
- che in data 29/12/2010 la Società Herambiente S.r.l. ha inviato gli originali della convenzione di cui sopra per la sottoscrizione da parte di questa Direzione, già sottoscritti dai legali rappresentanti di SEF Srl ed HERAmbiente SpA;

RILEVATO:

- che per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte dell'ARPA di Ferrara si fa esplicito riferimento allo schema di convenzione, in allegato sub C);

- che all'espletamento delle attività previste provvederà il personale della Sezione di Ferrara, anche con il supporto di collaborazioni esterne, che saranno a ciò appositamente incaricate con adozione di atti successivi alla presente determinazione;
- che la realizzazione delle attività è prevista per il triennio decorrente dal 29/12/2010, data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza al 31/12/2013, fatta salva la possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni, come previsto all'art. 10 dell'atto convenzionale in parola;
- che le Società SEF Srl ed Herambiente SpA corrisponderanno all'ARPA di Ferrara, quale compenso per le prestazioni oggetto della convenzione, rispettivamente, l'importo annuo presunto di Euro 11.610,00= I.V.A. esclusa e di Euro 18.810,00 IVA esclusa, per un totale annuo pari ad Euro 30.420,00= variabile in relazione alle prestazioni effettivamente rese e sarà liquidato secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 della convenzione;

RITENUTO:

- che le attività previste nello schema di convenzione siano conformi alle finalità istituzionali dell'ARPA e che, pertanto, sia opportuno sottoscrivere con la Società SEF Srl e la Società Herambiente SpA. la convenzione, in allegato al presente atto sub C), ad oggetto la gestione della centralina privata di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a CASSANA (FE), VIA FRANCO, di proprietà SEF Srl congiuntamente ad HERAmbiente SpA, come ampiamente dettagliato in premessa;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dr.ssa Milan Claudia, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali presso questa Sezione di Ferrara;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Referente dello Staff Amministrazione, Dr.ssa Recca Lisa, reso ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo, di cui alla D.D.G. n. 95 del 16/12/2009;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, in allegato sub C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la Società Enipower Ferrara Srl con sede legale a San Donato Milanese (MI) e la Società Herambiente SpA con sede legale a Bologna, per la realizzazione, da parte dell'Arpa di Ferrara, delle attività di gestione della centralina privata di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a CASSANA (FE), VIA FRANCO, di proprietà SEF Srl

congiuntamente ad HERAmbiente SpA, a servizio dei monitoraggi ambientali conseguenti alla messa in funzione della Centrale Turbogas di proprietà SEF Srl presso il Polo Chimico di Ferrara e dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà HERAmbiente SpA in località Cassana di Ferrara;

2. di dare atto che la realizzazione delle attività previste decorreranno dal 29/12/2010, data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza al 31/12/2013, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, come previsto all'art. 10 ;

3. di dare atto che dalla convenzione di cui al precedente punto 1. deriverà per ARPA Ferrara un ricavo presunto annuo complessivo di Euro 30.420,00= I.V.A. esclusa, variabile in base alle prestazioni effettivamente rese, e liquidato secondo le modalità previste agli artt. 7 e 8 della convenzione;

4. di dare atto che le attività saranno espletate dalla Sezione Provinciale di Ferrara con il contributo di collaborazioni esterne che saranno a ciò appositamente incaricate, mediante l'adozione di atto successivo al presente;

5. di dare atto che il presunto corrispettivo annuo di euro 30.420,00= derivante dalle prestazioni previste in convenzione, sarà posto a carico dei rispettivi budget ricavi di riferimento 2011 – 2012 - 2013 della Sezione Provinciale di Ferrara, al conto RIST "Ricavi per servizi resi a terzi su tariffa" e al Centro di Responsabilità FESSA.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott.ssa Coppi Simona)

ARPA

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna

Via Po 5 - 40139 Bologna

Tel. 051-6223811 - Fax 051-543255

Partita I.V.A. e C.F. 04290860370

SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

V. Bologna, 534- FERRARA – Tel. 0532 234811 - Fax 0532 234801

CONVENZIONE TRA ARPA EMILIA-ROMAGNA, SOCIETÀ ENIPOWER FERRARA S.r.l. ED HERAMBIENTE S.p.A. PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra:

ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata "ARPA", con sede a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore, Dr.ssa Coppi Simona, della Sezione Provinciale di Ferrara, con sede a Ferrara, Via Bologna n. 534 – località Chiesuol del Fosso

e

SOCIETÀ ENIPOWER FERRARA S.r.l., di seguito denominata "SEF", con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 13212410156, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Mauro Gianni Dalmazzone

e

SOCIETÀ HERAmbiente S.p.A., di seguito denominata "HERAmbiente", con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat, 2/4, Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 02175430392, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Claudio Galli, di seguito "Parti".

PREMESSO:

- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni;
- che si è reso opportuno affidare ad ARPA la gestione unitaria per il triennio 2009-2012 tramite convenzione di cui alla D.G.R. n. 1614 del 26/10/2009 tenuto conto che ARPA, Ente strumentale della Regione, annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95, così come successivamente modificata e integrata) e che, pertanto, in tale ambito trova collocazione la gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria;
- che la convenzione di cui sopra riguarda oltre alle stazioni di misura della qualità dell'aria delle province dell'Emilia-Romagna anche le stazioni industriali presenti nelle province di Ferrara, Ravenna e Piacenza, con lo scopo di assicurare una gestione omogenea ed unitaria della rete per

ottenere informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e risanamento della qualità dell'aria;

- che in base a quanto specificato nella suddetta convenzione, l'art. 3, comma 4, stabilisce che è facoltà di ARPA stipulare appositi accordi con i soggetti proprietari pubblici e/o privati di stazioni di misura riferite a reti locali con oneri di funzionamento a carico degli stessi;

PREMESSO INOLTRE:

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito "MATT"), mediante parere n. 7851 del 3/09/2002, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione, da parte di SEF, di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 800MW da realizzarsi nel Comune di Ferrara, di seguito "Centrale";
- che il Ministero delle Attività Produttive (di seguito "MAP"), con decreto n. 015/2002 del 06/12/2002, ha autorizzato SEF alla costruzione e all'esercizio della suddetta Centrale;
- che il predetto decreto rilasciato dal MATT, prevede che *"L' esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all'adeguamento dell'attuale rete di rilevamento installata intorno all'impianto"*;
- che sulla base di quanto disposto dal suddetto Decreto del MAT ed a seguito di una serie di incontri e di comunicazioni fra SEF e Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e ARPA - Sezione provinciale di Ferrara, nell'anno 2006 è stata definita l'installazione di una nuova centralina nel comune di Ferrara, in località Cassana, di seguito "Centralina", e ne sono stati dettagliati il microposizionamento e gli inquinanti da misurare;
- che nel Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito "AIA"), del MATT è prescritto che SEF dovrà assicurare il mantenimento in piena efficienza della Centralina e dovrà rendere disponibili i dati all' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- che la Provincia di Ferrara con atto P.G. 21823 del 11/03/2008 ha rilasciato ad HERAmbiente l'AIA a seguito dell'istanza di riesame e modifica dell'AIA avente P.G. 91987 del 30/10/2007 per l'impianto IPPC di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi (punto 5.2 Allegato I D.Lgs. 59/05) ubicato nel Comune di Ferrara (FE) in località Cassana;
- che in data 16/01/2009 ARPA e AUSL di Ferrara hanno inviato agli Enti di controllo il protocollo locale per rendere operative le prescrizioni dell'AIA rilasciata dalla Provincia (P.G. 21823 del 11/03/2008), il quale prevede in particolare che HERAmbiente effettui dei monitoraggi in località Cassana;
- che in località Cassana è già funzionante una stazione di misura gestita attualmente da SEF;
- che SEF ed HERAmbiente si sono accordate per condividere la gestione della stazione di misura tramite un contratto di locazione stipulato in data 08/09/2010, registrato il 15/09/2010 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, al n. 848 – Serie 3;

PREMESSO INFINE:

- che sulla base di quanto disposto nell'art. 3, comma 4, della convenzione sopra citata, ARPA, SEF ed HERAmbiente intendono regolare i rapporti derivanti dalla manutenzione e gestione della suddetta Centralina in quanto trattasi di stazione industriale riferita a rete locale di proprietà di soggetti privati con oneri di funzionamento a carico dei soggetti proprietari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione, di seguito "Convenzione".

Art. 2 (Oggetto)

SEF ed HERAmbiente affidano ad ARPA, alle condizioni di seguito specificate, la gestione della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria situata nel Comune di Ferrara in località Cassana, Via Franco.

La manutenzione della suddetta Centralina sarà a carico di SEF ed HERAmbiente in accordo con ARPA e secondo le procedure di qualità messe a punto da quest'ultima al fine di rendere la stazione del tutto equivalente sotto il profilo scientifico, tecnico e procedurale alle stazioni di misura della RRQA.

La Centralina è costituita da una struttura esterna di contenimento nonché dalla strumentazione, dalle apparecchiature e dagli impianti tecnologici, descritti nell'allegato A della presente Convenzione.

Art. 3 (Obblighi di ARPA)

Per quanto riguarda la Centralina di qualità dell'aria, ARPA, avvalendosi della propria organizzazione, si obbliga a:

- a) comunicare a SEF e ad HERAmbiente un referente ARPA per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione della Centralina di cui all'art. 2 e delle apparecchiature e degli impianti tecnologici di cui all'allegato A;
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le altre stazioni della rete RRQA;
- f) rendere disponibili a SEF e ad HERAmbiente i dati rilevati dalla Centralina e validati;
- g) consegnare ad HERAmbiente le membrane campionate di PM2.5 e PM10, secondo modalità che saranno concordate fra HERAmbiente ed ARPA ed in funzione del risultato di una fase di sperimentazione, tuttora in corso;
- h) comunicare trimestralmente a SEF e ad HERAmbiente il rendimento degli analizzatori;

- i) inviare a SEF e ad HERAmbiente, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente, dalla Centralina.

Le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da ARPA, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo raccomandata a SEF e ad HERAmbiente, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che ARPA rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

Nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione ARPA dovrà osservare e far osservare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza nonché a tutte le disposizioni (leggi, regolamenti e contratti collettivi) in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico vigenti, sia per il proprio personale, sia per quello dei soggetti terzi suoi collaboratori nell'esecuzione della Convenzione, impegnandosi a tenere indenne SEF ed HERAmbiente da qualsiasi danno possa a queste derivare da violazioni della suddetta normativa.

Art. 4 (Obbligazioni di SEF e di HERAmbiente)

Per quanto riguarda la Centralina della qualità dell'aria di cui all'allegato A, SEF ed HERAmbiente si obbligano a:

- a) assicurare una gestione omogenea ed integrata delle apparecchiature, degli impianti tecnologici, delle pertinenze indicando ad ARPA un referente ciascuno per quanto di competenza in funzione della proprietà, per le comunicazioni e gli adempimenti relativi alla presente Convenzione;
- b) assicurare la sottoscrizione di un contratto con una ditta specializzata per la **manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva** le cui specifiche sono le medesime applicate per la RRQA e sono inserite nell'allegato B (Sezione SEF e Sezione HERAmbiente);
- c) provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico e delle linee telefoniche (o comunque di connessione) per la messa a disposizione dei dati ad ARPA o alla manutenzione di qualsiasi altra utenza non compresa nel contratto di cui al punto b);
- d) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'installazione e per l'esercizio della Centralina, nonché al pagamento di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insiste la Centralina stessa;
- e) assicurare il ripristino del funzionamento della Centralina di cui all'art. 2 in tutte le sue parti in caso di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;
- f) fornire ad ARPA tutte le chiavi di accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze;
- g) far pervenire ad ARPA ogni tipo di documentazione tecnico-scientifica che le ditte fornitrici della stazione di misura hanno consegnato o consegneranno, a corredo della strumentazione analitica;
- h) vietare l'accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze a terzi che non siano dipendenti di ARPA, di SEF o di HERAmbiente o persone dalle stesse autorizzate, dandone reciproca comunicazione;
- i) adeguare la Centralina e le strumentazioni in essa contenute a eventuali nuove norme relative alla sicurezza degli impianti, delle strumentazioni e delle utenze. Degli adeguamenti dovrà essere data comunicazione ad ARPA;

- j) adempiere quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 in materia di detenzione e/o utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- k) informare ARPA dei risultati della valutazione di radioprotezione, svolta dall'Esperto Qualificato, e trasmettere gli esiti dell'eventuale sorveglianza fisica attuata;
- l) informare ARPA in merito alle procedure di uso e manutenzione individuate per le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e trasmettere l'esito delle verifiche attuate, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462/01 (verifiche periodiche);
- m) adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione);
- n) consentire ad ARPA l'utilizzo dei dati analitici forniti dalla Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- o) provvedere, previo accordo tra le Parti, alla sostituzione delle apparecchiature, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio originariamente presenti nella Centralina e necessari al corretto funzionamento della stessa, compresi l'allacciamento elettrico e telefonico, qualora questi risultassero, a seguito delle verifiche da parte di ARPA, non più rispondenti alle specifiche del sistema di gestione della RRQA o alle norme di riferimento nazionali ed europee.

Art. 5 (Obbligazioni di HERAmbiente)

HERAmbiente solleva ARPA dagli ulteriori obblighi non previsti all'art. 3 della presente Convenzione, derivanti dalle prescrizioni contenute nell'AIA e s.m.i., in merito al Protocollo di sorveglianza ambientale e sanitaria.

Art. 6 (Presa in carico della strumentazione)

La presa in carico della Centralina avverrà previo accertamento da parte di ARPA del suo stato di funzionalità. La presa in carico verrà effettuata da personale ARPA, alla presenza di personale di SEF e di HERAmbiente, seguendo criteri definiti da ARPA e dalle procedure di sicurezza e qualità in essere. Di tale verifica verrà redatto verbale congiunto datato e sottoscritto dalle parti presenti.

Nel caso in cui fosse accertata la non completa funzionalità della stazione, sulla base del Sistema Gestione Qualità di ARPA, SEF e/o HERAmbiente si impegneranno ad attivarsi con tempestività all'adozione di quanto necessario alla risoluzione delle criticità.

Art. 7 (Corrispettivo SEF)

Per le attività di cui all'Art. 3, SEF corrisponderà ad ARPA un corrispettivo annuo determinato in:

- a) 7.200,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano,
- b) 2.940,00 € (IVA esclusa) per elaborazione dati annuale,
- c) 1.470,00 € (IVA esclusa) per adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPA.

Rimangono inoltre a carico di SEF, che provvederà direttamente, le spese per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 4.

ARPA e SEF concordano che il corrispettivo di cui al 1° comma potrà subire variazioni solamente per accordo tra le stesse Parti, in caso di modifiche alle apparecchiature della cabina e/o alle modalità di gestione della stessa e/o alle modalità di elaborazione dati.

Il corrispettivo annuo sarà versato all'ARPA con le seguenti modalità:

- primo acconto del 30% alla presa in carico della strumentazione per il primo anno ed entro il 28 febbraio gli anni successivi;
- secondo acconto del 30% entro il 30 giugno;
- saldo 40% entro il 31 dicembre.

Art. 8 (Corrispettivo HERAmbiente)

Per le attività di cui all'art. 3, HERAmbiente corrisponderà ad ARPA un corrispettivo annuo determinato in:

- a) 7.200,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano, emissione quindicinale del file "xls"
- b) 7.200,00 € (IVA esclusa) per campionamento particolato e acquisizione dati per la consegna delle membrane campionate ad HERAmbiente,
- c) 2.940,00 € (IVA esclusa) per elaborazione dati annuale,
- d) 1.470,00 € (IVA esclusa) per adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPA.

I corrispettivi pattuiti saranno corrisposti da HERAmbiente ad ARPA in ragione dell'effettiva erogazione del servizio stesso, così come meglio identificato nell'allegato C della presente Convenzione.

In caso di mancato svolgimento di uno o più servizi previsti al richiamato allegato C, i corrispettivi pattuiti saranno ridotti in misura proporzionale alla mancata esecuzione.

Rimangono inoltre a carico di HERAmbiente, che provvederà direttamente, le spese per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 4.

ARPA ed HERAmbiente concordano che il corrispettivo di cui al 1° comma può subire variazioni solamente per accordo fra le stesse Parti, in caso di modifiche alle apparecchiature della cabina e/o alle modalità di gestione della stessa e/o alle modalità di elaborazione dati.

Il corrispettivo annuo sarà versato ad ARPA con le seguenti modalità:

- primo acconto del 30% alla presa in carico della strumentazione per il primo anno ed entro il 28 febbraio gli anni successivi;
- secondo acconto del 30% entro il 30 giugno;
- saldo 40% entro il 31 dicembre.

Art. 9 (Modalità di pagamento)

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, ARPA provvederà ad emettere nei confronti di SEF e di HERAmbiente le proprie fatture. I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 giorni data fattura fine mese sul conto di Tesoreria ARPA, tramite bollettino bancario Freccia in allegato alle fatture medesime, oppure tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN di seguito riportato:

IT 52 O 02008 02450 000003175646

specificando il numero e la data della fattura messa in pagamento.

Art. 10 (Durata)

La presente Convenzione ha validità di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata di anno in anno, per una durata massima di tre anni, previo il consenso scritto

di tutte le Parti. Le attività oggetto della stessa si intendono riferite a ciascun esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tre mesi prima della scadenza le Parti si incontreranno per discutere le condizioni per il rinnovo.

La presente Convenzione si risolverà in ogni caso, senza produrre ulteriori effetti, qualora vengano meno i permessi e le autorizzazioni relative all'esercizio degli impianti di cui in premessa e/o vengano modificate le prescrizioni inerenti al monitoraggio in modo tale che i servizi di cui all'art. 3 non risultino più necessari.

Resta inteso che le Parti, al verificarsi di qualsiasi fatto fisico e/o giuridico che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione dovranno reciprocamente darsene atto, mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata) nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione, come sopra evidenziato.

Art. 11 (Responsabilità per danni)

ARPA è responsabile per ogni danno che a qualunque titolo possa derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, compresi i danni a carico del proprio personale. SEF ed HERAmbiente sono esonerate da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale di ARPA.

Art. 12 (Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo nella misura di legge, ai sensi del DPR n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, con onere a carico di SEF e di HERAmbiente. La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà l'eventuale registrazione.

Art. 13 (Autorizzazioni)

Le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 14 (Legge applicabile e controversie)

Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Per ARPA

Il Direttore

della Sezione provinciale di Ferrara
(Dr.ssa Coppi Simona)

Per Società Enipower Ferrara S.r.l.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Mauro Gianni Dalmazzone)

Per Società HERAmbiente S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Ing. Claudio Galli)

Ferrara, ... dicembre 2010

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ALLEGATO “A”: Elenco Strumentazione, Apparecchiature ed Impianti Tecnologici della Centralina di Cassana, di proprietà di SEF e di HERAmbiente;

ALLEGATO “B – Sezione SEF”: Specifica tecnica per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione della Centralina di monitoraggio della qualità dell’aria sita in località Cassana (FE);

ALLEGATO “B – Sezione HERAmbiente”: Richiesta di HERAmbiente a Project Automation di adeguamento ai Capitolati ARPA della RRQA delle prestazioni di manutenzione per l’Analizzatore di SO2 installato nella Stazione di Monitoraggio della qualità dell’aria di Cassana e risposta di Project Automation con l’accettazione dell’adeguamento a tali Capitolati ARPA.

ALLEGATO “C”: corrispettivo annuo.



ALL. A)

s.e.f.

Piazza Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino +39 02520.1
www.enipower.it

AG. REG. PREV. AMB.
SEZ. PROV. LE FERRARA
19 MAR 2010
Prot. N° 2610312010
PRATICA N° 2010/XIV-311
FASC. N° 2610312010

Spett. Provincia di Ferrara
Settore Risorse idriche e
Tutela Ambientale
Corso Isonzo, 105/A
44121 FERRARA

E p.c. Comune di Ferrara
Servizio Ambiente
Via Marconi, 37/39
44122 FERRARA

A.R.P.A.
Sezione Provinciale di Ferrara
Via Bologna, 534
44124 FERRARA

Dipartimento Sanità Pubblica
Azienda USL di Ferrara
Via Fausto Beretta, 7
44100 Ferrara

Ferrara 18/03/2010
Rif.: **FE/DIR/Prot 42/10**

Oggetto: Centralina di monitoraggio qualità dell'aria di Cassana - Ferrara -
Richiesta informazioni.

La presente per assolvere la vostra richiesta d'informazioni riportata nella lettera Prot. Gen 014441/rif. TC del 22/02/2010.

Premesso che l'art. 2 c. 10 del DEC-MAP 015/2002 recita testualmente:

L'esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all'adeguamento dell'attuale rete di rilevamento installata intorno all'impianto;

Considerato quanto riportato al terzo comma della comunicazione ARPA prot. PGFE/2007/4965 Fascicolo 2007/XIV.4/1 del 18/07/2007:

E' necessario che la ditta SEF operi una verifica in proprio dell'assetto complessivo della strumentazione, soprattutto riguardo alla misura del particolato e degli ossidi di azoto (aspetti legati alla qualità ed alla disponibilità dei dati). La già citata Nota contiene elementi di dettaglio in proposito.

Considerato quanto riportato e sottoscritto da SEF ed ARPA al punto 7 nella nota di meeting MOM-SEF-2008-005 del 01/07/2008 in merito alla valutazione della funzionalità raggiunta dalla cabina di monitoraggio in oggetto ed in particolare sull'affidabilità e disponibilità delle misure di PM 10, PM 2.5, CO e NOx:

s.e.f. s.r.l.
Sede legale e amministrativa in San Donato Milanese
Capitale Sociale euro 170.000.000 i.v.
Registro Imprese di Milano / R.E.A. Milano n. 1628623
Codice Fiscale e Partita IVA 13212410156,



s.e.f.

ARPA richiede inoltre che vengano resi disponibili al suo centro i dati relativi alla calibrazione che ad oggi non le sono disponibili.
Project Automation informa che per come è impostato il software rendere disponibili tali dati ad ARPA comporta l'indisponibilità degli stessi per SEF.
SEF, in considerazione del fatto che detta cabina dovrà comunque, e nel minor tempo, essere presa in gestione da ARPA acconsente alla richiesta di detta Agenzia e da mandato alla Project Automation a procedere in tal senso.

Visto che SEF ha provveduto in accordo con quanto indicato da ARPA a:

- sostituire l'originario analizzatore di polveri con uno di ultima generazione mod. FAI SWAM Dual Channel nel dicembre 2007
- sostituire l'originario analizzatore di NO/NOx con un nuovo apparato di tipo API 200E nel novembre 2008

Considerato che la Project Automation oltre ad essere la ditta che ha provveduto ad installare le apparecchiature sopraccitate è titolare di un contratto con SEF, relativo al global service di manutenzione di tutto il sistema di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria sito in località Cassana. Aspetto che dovrebbe garantire la migliore assistenza tecnica sul sistema stesso.

Vi segnaliamo che, in merito al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati indicato dal DM 60/2002 per il particolato PM 10 e PM 2.5, nel biennio 2008/09 si è riscontrata una performance del sistema che dal 78% è passata all'82% (di cui per 4 mesi in linea al DM 60/2002), registrando quindi un trend in miglioramento seppur al di sotto degli obiettivi di qualità indicati nel citato decreto. I primi due mesi del 2010 evidenziano un andamento verosimilmente in linea con il DM 60/2002 in quanto attualmente il sistema esprime una qualità dei dati prossima al 98%.

I principali problemi tecnici che si sono verificati nell'ultimo biennio sono riconducibili ad attività di manutenzione ordinaria (ad esempio: rottura e sostituzione schede elettroniche, interruzione dell'alimentazione elettrica, guasti di natura meccanica ecc.).

SEF propone di finalizzare, quanto prima, una convenzione con ARPA avente come scopo la gestione della cabina in oggetto da parte di ARPA.

Distinti saluti.

s.e.f. Srl
Stabilimento di Ferrara
Il Responsabile
Ing. Domenico Galante

e-

365-1111111
D. GALANTE
SEF


ALL B)



Società del Gruppo Hera

HERAMBIENTE S.p.A.

Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392
Capitale Sociale int. Vers. € 271.148.000
www.gruppohera.it



Spett.le Arpa
Sezione Provinciale di Ferrara
Via Bologna n° 534
44100 Ferrara

c.a.
Dr.ssa Simona Coppi
Dr.ssa Claudia Milan
Dr.ssa Enrica Canossa

Ferr. 2010/XIV.5/6
PGFE/2010/6633 del 24/10/2010

Rimini 21/10/10
prot. gen. n. 16576/10

OGGETTO: Richiesta attivazione di convenzione per la gestione della centralina di rilevamento qualità dell'aria di proprietà Società Enipower Ferrara ubicata nell'abitato di Cassana (Ferrara).

Premesso che:

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di termovalorizzazione di Herambiente ubicato in Via Cesare Diana 44, Cassana (P.G. n° 91987 del 30/10/2007 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Ferrara) al punto 4.1.8 prescrive che Herambiente attui un monitoraggio ambientale sulla base di un protocollo locale definito da ARPA e AUSL.
- Il suddetto protocollo prevede il monitoraggio in tre punti di campionamento tra cui il punto C il quale deve essere interessato dalla diffusione delle emissioni dell'impianto e caratterizzato da elevata densità abitativa;
- Tale punto coincide con quello in cui si trova già posizionata la centralina di proprietà della società Società Enipower Ferrara.
- La centralina è oggetto di contratto di locazione tra la società Società Enipower Ferrara ed Herambiente.
- Herambiente ha completato l'allestimento di suddetta centralina con un analizzatore di Biossido di Zolfo conforme a quanto indicato nell'Allegato XI paragrafo 1 sezione I del DM 60 del 02 Aprile 2002.

Considerato che:

- Nel contratto stipulato tra la Società Enipower Ferrara ed Herambiente si prevede al comma G e all'Art. 6 la formalizzazione di protocollo di intesa per la gestione della centralina di Cassana da parte di Arpa, al fine di assicurare una gestione omogenea e unitaria di tutta la rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Ferrara,

tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Ditta chiede di poter partecipare alla stipula di specifica convenzione volta ad affidare ad Arpa la gestione della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, secondo modalità e condizioni da concordare tra i soggetti firmatari dell'accordo.

Certi di vostro gradito riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Herambiente SpA
L'Amministratore Delegato
Ing. Claudio Galli

